

Vicenza, 5 Agosto 2014

INFORMATIVA N. 7 - 2014: CREDITO IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI

All'interno del Decreto c.d. "Competitività" è inserita un'agevolazione che consente ai titolari di reddito d'impresa di usufruire di un credito d'imposta con riguardo agli investimenti effettuati in beni strumentali nuovi, una sorta di "riedizione" delle precedenti "agevolazioni Tremonti".

SOGGETTI INTERESSATI

Come per la "Tremonti-ter", l'agevolazione è riservata esclusivamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa residenti in Italia (sono esclusi i lavoratori autonomi).

Inoltre, per i soggetti ex D. Lgs. n. 334/99 esercenti attività industriali considerate "a rischio di incidenti sul lavoro", al fine di beneficiare dell'incentivo in esame, è necessario essere in possesso della documentazione attestante l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni previste da tale Decreto.

Non è rilevante l'eventuale:

- determinazione del reddito d'impresa con criteri forfetari;
- applicazione di regimi d'imposta sostitutivi (regime dei minimi, delle nuove iniziative);
- adozione di regimi contabili semplificati (regime contabile ex minimi).

I suddetti soggetti che intendono usufruire dell'agevolazione hanno comunque "l'onere di documentare i costi sostenuti per gli investimenti agevolabili".

SPESE AGEVOLABILI

Il beneficio in esame è riconosciuto per gli investimenti:

- **di importo superiore a € 10.000 (per singolo bene).**
- **effettuati dal 25.6.2014 al 30.6.2015;**
- **in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007;**
- **effettuati in strutture ubicate in Italia.**

NOZIONE DI "BENI STRUMENTALI NUOVI"**Il requisito della strumentalità**

I beni oggetto dell'agevolazione devono essere strumentali all'attività d'impresa.

Per l'individuazione dei "beni strumentali" va fatto riferimento all'art. 102, TUIR, ossia ai beni suscettibili di ammortamento; sono agevolabili i beni concessi a terzi in comodato d'uso, purché strumentali ed inerenti all'attività del comodante (beneficiario dell'agevolazione).

Il requisito della novità

Il requisito della novità costituisce **l'elemento portante dell'agevolazione**.

Il predetto requisito sussiste anche nel caso di:

- a) nuovo macchinario mai entrato in funzione ed utilizzato solo a scopo dimostrativo o per esposizione;
- b) beni complessi realizzati in economia anche con l'apporto di beni usati purché il loro costo non risulti di entità prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto.

Per gli acquisti effettuati presso terzi, il cedente dovrà attestare che il costo del bene usato non è prevalente rispetto al costo complessivo.

Il bene agevolabile può essere acquistato anche da un soggetto diverso dal produttore o rivenditore, a condizione che lo stesso non sia stato comunque utilizzato dal cedente o altro soggetto.

INDIVIDUAZIONE DEI BENI AGEVOLABILI

Per l'individuazione dei beni oggetto dell'investimento occorre fare riferimento ai "beni strumentali nuovi" compresi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007 di seguito riportata.

Trattasi per lo più di macchinari e apparecchiature che intervengono meccanicamente e termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione (**sono esclusi in particolare gli immobili e le autovetture**).

MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
Motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
Pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili motori a combustione interna
Turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
Apparecchiature fluidodinamiche
Altre pompe e compressori
Altri rubinetti e valvole
Organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)
Cuscinetti a sfere
ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
Forni, fornaci e bruciatori
Caldaie per riscaldamento
Altri sistemi per riscaldamento
Ascensori, montacarichi e scale mobili
Gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli
Carriole
Altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
Cartucce toner
Macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)
Utensili portatili a motore
Attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; di condizionatori domestici fissi
Bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)
Macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)
Macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)

Apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
Macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico
Livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)
Altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca
MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA
Trattori agricoli
Altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI
Macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)
Macchine per la galvanostegia
Altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca
ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI
Macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
Macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri
Altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
Macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
Macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessuti, di macchine per cucire e per
maglieria (incluse parti e accessori)
Macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)
Apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)
Macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
Macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
Macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
Robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
Apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
Apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili
Giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento
Apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento
Altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)

La Tabella Ateco 2007, divisione 28, va utilizzata per individuare i beni agevolabili, indipendentemente dal settore produttivo di appartenenza del soggetto interessato.

È agevolabile anche l'investimento di un bene, compreso nella divisione 28, parte di "impianti e strutture più complessi già esistenti" non compresi nella citata divisione.

È agevolabile anche l'investimento di un bene che, non compreso nella citata divisione 28, costituisce una "dotazione" dell'investimento (agevolabile), intesa quale componente o parte indispensabile al funzionamento dello stesso (ad esempio, computer necessario a far funzionare i macchinari e le apparecchiature).

La fruizione dell'agevolazione non è condizionata dall'entrata in funzione del bene oggetto dell'investimento.

L'agevolazione è garantita nelle ipotesi di beni realizzati da terzi, in appalto, ovvero in economia da parte dell'interessato, nonché per quelli acquisiti in leasing. Il beneficio è esteso anche ai beni acquistati con patto di riservato dominio, ex art. 1523, C.c. ma non "per l'acquisizione dei beni mediante «leasing operativo»";

Il bene agevolabile può essere stato prodotto da imprese italiane o estere.

DETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Innanzitutto l'agevolazione in esame, rispetto alle precedenti "Tremonti", è attribuita sotto forma di credito d'imposta in luogo della deduzione dal reddito d'impresa.

L'agevolazione quindi si concretizza in un credito d'imposta pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali agevolabili realizzati nei 5 periodi d'imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore (tale meccanismo è analogo a quello previsto dalla "Tremonti-bis").

Vanno considerati solo gli investimenti effettuati in beni strumentali nuovi di cui alla citata divisione 28; non rilevano gli eventuali disinvestimenti operati nel medesimo periodo d'imposta, anche con riguardo al calcolo della media del quinquennio precedente.

In particolare gli investimenti realizzati nel periodo 25.6.2014 – 30.6.2015, vanno confrontati con la media dei 5 periodi d'imposta precedenti e sull'eccedenza spetta il predetto credito d'imposta nella misura del 15%.

Ciò che non rileva quale investimento agevolabile non va conteggiato nel calcolo della media. Vanno quindi esclusi i beni strumentali diversi da quelli appartenenti alla citata Tabella Ateco 2007, divisione 28.

MEDIA "MOBILE"

La predetta media è "mobile". In particolare, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per gli investimenti realizzati nel periodo:

- a) 25.6 – 31.12.2014, va considerato il quinquennio 2009-2013;
- b) 1.1 – 30.6.2015, va considerato il quinquennio 2010-2014.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO

Il credito in esame va ripartito e utilizzato in 3 quote annuali di pari importo la prima delle quali utilizzabile a decorrere dall'1.1 del secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento, per cui:

Investimenti effettuati dal 25.6 – 31.12.2014

Utilizzo del credito d'imposta

- dall'1.1.2016: primo terzo del credito d'imposta;
- dall'1.1.2017: secondo terzo del credito d'imposta;
- dall'1.1.2018: ultimo terzo del credito d'imposta.

Investimenti effettuati dall'1.1 – 30.6.2015

Utilizzo del credito d'imposta

- dall'1.1.2017: primo terzo del credito d'imposta;
- dall'1.1.2018: secondo terzo del credito d'imposta;
- dall'1.1.2019: ultimo terzo del credito d'imposta.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 e non è soggetto al limite annuale pari a € 250.000 ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

Non è tassato ai fini IRPEF/IRES e non concorre alla formazione del valore della produzione IRAP.

Va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali lo stesso è utilizzato.

Non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

CAUSE DI DECADENZA DELL'AGEVOLAZIONE

Il credito d'imposta è revocato in caso di:

1. cessione a terzi o destinazione dei beni agevolati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa **prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto** (per i beni in leasing va fatto riferimento alla cessione a terzi del contratto);

2. **trasferimento dei beni agevolati, entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in strutture produttive fuori del territorio italiano**, anche se appartenenti al beneficiario dell'agevolazione.

Non determina la revoca dell'agevolazione la successiva cessione, del bene oggetto dell'investimento, alla società di leasing nell'ipotesi in cui sia stato stipulato un contratto di sale and lease back.

In caso d'indebita fruizione il credito:

- va restituito entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si è verificata la decadenza;
- è recuperato dall'Agenzia delle Entrate maggiorato di interessi e sanzioni.

Restiamo a disposizione e cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Renato Meneghini Enrico Povolo Marco Giaretta Giacomo Prandina